



Comune di Rocchetta e Croce
Provincia di Caserta

ORDINANZA SINDACALE
N. 07 DEL 22/06/2021

Prot. n. 001081 del 22/06/2021

Oggetto: Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - anno 2021

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di giugno,

IL SINDACO

Quale autorità territoriale di Protezione Civile

VISTI gli artt. 256 e 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006 relativi alla combustione illecita dei rifiuti;

VISTO l'art. 14 - comma 8, lett. b) del D. L. n. 91/2014, con cui all'art. 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006, dopo il comma 6, è aggiunto il comma 6 bis che testualmente recita: *“Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”*;

VISTE le direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti le misure di contrasto agli incendi boschivi per il corrente anno;

VISTO il Decreto del dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 237 del 14/06/2021 ad oggetto: **“ Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Anno 2021”** che stabilisce lo stato di massima pericolosità sull'intero territorio della Regione Campania nel periodo che va dal 15/06/2021 al 20 settembre 2021, disponendo per lo stesso periodo, in ragione del D. L. n. 91/2014, il divieto di bruciare vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati;

VISTA la nota prot. n. 458 del 17/06/2021 trasmessa dalla Regione Carabinieri Forestale Campania - Stazione di Calvi Risorta - con cui si esortavano gli enti ad adottare misure urgenti di contrasto agli incendi boschivi;

CONSIDERATO necessario adottare tutte le iniziative e provvedimenti tesi alla previsione, prevenzione e monitoraggio del territorio al fine di ridurre il rischio di incendi boschivi nell'ottica della salvaguardia del patrimonio naturale ed ambientale nonché a tutela della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO, per quanto sopra, dover adottare provvedimenti idonei atti a garantire, sul territorio comunale, un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 152/2006;

VISTO il D. L. 24 giugno 2014, n.91;

O R D I N A

1. **È fatto assoluto divieto** bruciare residui vegetali agricoli o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole, nel periodo che va dal 15/06/2021 AL 20/09/2021, così come prescritto dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania Campania n. 237 del 17/06/2021, nei terreni, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati;
2. **È consentita**, nel restante periodo, l'attività di combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:
 - a) Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti orari:
 - Dal sorgere del sole e fino alle 10,00;
 - Dalle ore 17.00 e fino al tramonto;
 - b) Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
 - c) Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco;
 - d) Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - e) La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ;
 - f) La combustione deve avvenire a distanza di sicurezza dagli edifici di terzi e dalle strade e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
 - g) È vietata la combustione nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscano il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
 - h) Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

Si richiama l'attenzione dei cittadini tutti al rispetto delle elementari regole della convivenza civile in materia di prevenzione incendi.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente Ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Campania, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg. dallo stesso termine.

D I S P O N E

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito del Comune e all'albo pretorio on line.

Trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Prefetto di Caserta;
- Regione Carabinieri Forestale Campania- stazione di Calvi Risorta
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Calvi Risorta;
- Alla Questura di Caserta;

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



Il Sindaco
Dott. Salvatore Geremia